

Sistema Socio Sanitario

**Regione
Lombardia**

ATS Bergamo

**DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE****Servizio Sanità Animale**

Direttore Dr. Eugenio Testa

24125 Bergamo – via Borgo Palazzo n. 130 – Padiglione 13-B

Tel. 035.2270701 – Fax 035.2270729 E-mail: eugenio.testa@ats-bg.it

Ordinanza n. 53/SA/17

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il rapporto di prova n° 2017/418835 del 10 ottobre 2017 con il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna di Brescia, sezione diagnostica di Bergamo, ha comunicato la positività per la ricerca del virus dell'influenza aviaria tipo A, **sottotipo H5**, isolato da visceri prelevati da una gallina ovaioia dell'allevamento rurale del sig. **Rebussi Marco**, via Provinciale 6, **Grone (BG)**, georiferito nei Sistemi Informativi al codice **AL00921A**;

VISTA l'ordinanza **52/SA/2017**, prot. n. U0092562 del 10 ottobre 2017 con la quale il è stato disposto l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti;

VISTO il T. U. LL. SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" ;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225: " Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini";

VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 recante "Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile", successive modificazioni ed integrazioni , prorogata con O.M. 19 dicembre 2016;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva il manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9: "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

VISTA la L. R. 30 dicembre 2009, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

VISTA la L. R. 11 agosto 2015,, n. 23: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo";

VISTA la D. G. R. n. X/5586 del 19 settembre 2016: "Piano Regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria (I. A.)";

PRESO ATTO della nota della Regione Lombardia del 5 ottobre 2017 in merito all'immediata adozione dei provvedimenti di cui al D. L. vo 9/2010 a seguito di mortalità in allevamenti avicoli e diagnosi di presenza del virus influenzale H5;

CONSIDERATA la necessità di adottare urgenti provvedimenti di Polizia Veterinaria al fine di impedire il diffondersi della malattia, comprendenti l'istituzione di una **zona di protezione del raggio di 3 km** e di una **zona di sorveglianza del raggio di 10 km** intorno al focolaio, localizzato a **Grone (BG)**, in via Provinciale n. 6 e georiferito nei Sistemi Informativi al codice **AL00921A**, nonché definire le misure da adottare in tali zone di restrizione;

VISTA la delega alla firma affidata dal Direttore Generale al Dr. Paolo Antonioli in qualità di Direttore del dipartimento di Prevenzione Veterinario, con nota prot. n. U0023411/III.2.10 del 25 febbraio 2011;

ORDINA

1. l'istituzione di una zona di protezione da influenza aviaria nei territori dei Comuni di **Grone, Casazza, Adrara San Rocco, Adrara San Martino, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Foresto Sparso, Luzzana, Vigano San Martino** nella quale si applicano le seguenti misure:
2. esecuzione, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS di Bergamo, del tempestivo censimento di tutte le aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
3. visita periodica, a cura del Dipartimento Veterinario, in tutte le aziende commerciali che detengono volatili, con esame clinico degli stessi completato, ove ritenuto necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio in conformità a quanto disposto dallo specifico manuale diagnostico;
4. sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possano essere detenuti al chiuso;
5. disinfezione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende;
6. vigilanza, a cura del Dipartimento Veterinario, sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
7. ogni movimentazione di pollame, di uova e di altri volatili in cattività verso la zona di protezione o al suo interno è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento Veterinario. Tale restrizione non si applica in caso di transito attraverso la zona per operazioni che non comportino scarico o soste;
8. divieto di ogni movimentazione di pollame, altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno e uova in uscita dalla zona di protezione, salvo preventiva autorizzazione in deroga rilasciata dal Dipartimento Veterinario per il trasporto diretto di:
 1. pollame da macello destinato direttamente alla macellazione immediata;
 2. pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; le pollastre resteranno in tale struttura per 21 giorni e l'azienda di destinazione dovrà essere sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dal loro arrivo;



17. L'istituzione di una zona di sorveglianza da influenza aviaria nei territori dei Comuni di **Vigolo, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Villongo, Credaro, Gandosso, Castelli Calepio, Grumello del Monte a nord della sp 91, Chiuduno a nord della sp 91, Carobbio degli Angeli a nord della sp 91, Gorlago a nord della sp 91, San Paolo d'Argon, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Pradalunga, Albino, Cene, Gaverina Terme, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago, Bianzano, Ranzanico, Endine Gaiano, Fonteno, Solto Collina, Riva di Solto, Gandino, Peia, Leffe, Cazzano San Andrea, Casnigo** in cui si applicano le seguenti misure:
18. esecuzione, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ATS di Bergamo, del tempestivo censimento di tutte le aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
19. ogni movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell' UO Veterinaria Regionale. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona per operazioni che non comportino scarico o soste;
20. rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate in zona di sorveglianza, delle norme di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
21. obbligo di segnalare con la massima tempestività aumenti di mortalità o cali significativi dei livelli di produttività e di assunzione di acqua e cibo nei volatili;
22. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'art. 48 del D.L.vo 25 gennaio 2010 n.9;
23. non è comunque ammesso, senza la preventiva autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita dall' allevamento di mammiferi di specie domestiche. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi siano abitualmente detenuti e a condizione che:
 - non abbiano contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'allevamento;
 - non abbiano la possibilità di accedere alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'allevamento;
24. sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
25. divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere usate di volatili;
26. è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
27. sono vietate l'immissione e l'introduzione nel territorio di selvaggina cacciabile;
28. le misure di cui sopra, salvo l'insorgenza di nuovi focolai, sono mantenute per almeno **trenta (30)** giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.Lgs 9/2010.
29. la presente ordinanza è notificata a cura delle UOT Sanità Animale ai Sindaci dei Comuni interessati, e, a cura dei Veterinari Ufficiali territorialmente competenti, ai proprietari/detentori dei volatili allevati negli allevamenti avicoli commerciali;
30. la presente ordinanza viene inoltre trasmessa all'UTR di Bergamo, Servizio Caccia, per gli aspetti di propria specifica competenza e all'ATS di Brescia in considerazione del coinvolgimento di parte del proprio territorio;



3. pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - verso un'azienda o un capannone di un'azienda nei quali i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale dal momento del loro arrivo;
 - verso una qualsiasi azienda nel caso si tratti di pulcini di 1 giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di allevamenti avicoli della zona di protezione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 4. uova da cova verso un incubatoio designato; le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della loro spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 5. uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero della Salute;
 6. uova verso uno stabilimento per la produzione di ovo-prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
 7. uova destinate alla distruzione;
9. distruzione delle carcasse in osservanza alla normativa vigente;
10. rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate in zona di protezione, delle norme di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
11. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'art.48 del D.L.vo 25 gennaio 2010 n.9;
12. non è comunque ammesso, senza la preventiva autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita dall'allevamento di mammiferi di specie domestiche. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi siano abitualmente detenuti e a condizione che:
- non abbiano contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'allevamento;
 - non abbiano la possibilità di accedere alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'allevamento;
13. divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili; può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concimi o liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza verso un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in attesa di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione;
14. divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli;
15. sono vietate l'immissione e l'introduzione di volatili per il ripopolamento faunistico.
16. Le misure di cui sopra, salvo l'insorgenza di nuovi focolai, sono mantenute per almeno **ventuno (21)** giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.Lgs 9/2010;



31. i contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza sono puniti ai termini dell'art.6 della Legge n.218/88 e ai sensi dell'art.16 del D.L.vo 225/2003, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.
32. ai sensi dell'art.3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della stessa il ricorso al TAR di Brescia.

Allegata: mappa dei territori in restrizione.



Per il Direttore Generale
Il Dirigente delegato alla firma
Dott. Paolo Antonioli
Direttore del Dipartimento Veterinario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Antonioli", written over the printed name.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Antonioli", located in the bottom right corner of the page.

